



**ORIGINALE**



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

n. <u>65</u> del registro  data <u>29/04/2018</u>	<b>OGGETTO:</b> Gestione anagrafica delle persone senza fissa dimora - Istituzione di un'area di circolazione territorialmente non esistente denominata "Via dell'Accoglienza".
--	---

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di Aprile alle ore 11:30 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		<input checked="" type="checkbox"/>
CARPINO Pasquale	Assessore		<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cinzia Gambino.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore I amministrativo sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale è stato espresso il parere sopracitato;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.

- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;  
Tutto ciò premesso e considerato;  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### **DELIBERA**

**Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:**

1. **istituire** un'area di circolazione comunale territorialmente non esistente, alla quale assegnare il nome convenzionale "Via dell'Accoglienza" per l'iscrizione anagrafica della popolazione residente delle persone senza fissa dimora o senza tetto, evidenziate in premessa, che ne facessero richiesta;
2. **dare atto** che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in ordine progressivo sia le persone senza tetto, sia le persone senza fissa dimora che eleggeranno domicilio nel Comune di Sciacca, previo accertamento da parte degli organi preposti circa l'effettivo domicilio del richiedente a norma dell'art. 2 comma 3 delle Legge 24 dicembre 1954 n. 1128 e dell'art. 43 del Codice Civile.
3. **dare atto** che la persona che non ha la dimora abituale nel Comune – senza fissa dimora – per avere l'iscrizione anagrafica nella via convenzionale, deve eleggere un "domicilio reale" mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all'Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio;
4. **determinare** che nella fattispecie di cui al punto 3) che la certificazione anagrafica relativa deve riportare l'indicazione – Via e numero civico – del domicilio dichiarato;
5. **prendere atto**, altresì, che la persona senza fissa dimora, "impossibilitata" ad eleggere un "domicilio reale", dovrà essere iscritta nella via convenzionale, se qui nata, altrimenti verrà segnalata, per competenza, al Comune di nascita;
6. **dare atto** che nella suddetta via convenzionale verranno pertanto iscritti e certificati in maniera progressiva:
  - nei NUMERI DISPARI sia i senza tetto, censiti quali residenti al censimento, che i "senza fissa dimora" che eleggono il proprio domicilio nel Comune (ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso);
  - nei NUMERI PARI tutti gli altri casi, previsti dalle legge, diversi da quelli di cui al punto precedente e per i quali si deve disporre iscrizione anagrafica;
7. **disporre** che nell'impossibilità di contattare gli iscritti predetti in questa Via dell'Accoglienza, ogni atto o notizia ad essi riservata venga notificata a tutti gli effetti di legge con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune;
8. **inserire** nelle certificazioni rilasciate ai soggetti domiciliati in Via dell'Accoglienza, la dizione "denominazione viaria territorialmente non esistente" (Istat-Methodi e Norme-serie B n. 29-ed. 1192);
9. **richiedere** l'autorizzazione Prefettizia per la denominazione della via di cui al punto primo, ai sensi dell'art. 1 delle Legge 23/06/1927 n. 1188;
10. **demandare** all'Ufficiale di Anagrafe dell'Ente, ogni adempimento conseguente la presente deliberazione al fine di una corretta attuazione delle disposizioni normative citate in premessa.
11. **dare atto che** al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente il parere citato in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



**COMUNE DI SCICLI**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**

**SETTORE I AMMINISTRATIVO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE**

N. 20

Del 17/04/2018

**OGGETTO:** Gestione anagrafica delle persone senza fissa dimora - Istituzione di un'area di circolazione territorialmente non esistente denominata "Via dell'Accoglienza".

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO** che in ogni Comune, ai sensi dell'art. 1 della Legge 24/12/1954, n. 1228 "*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*", deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente ove registrare le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;

**TENUTO CONTO** che il successivo art. 2 comma 1, prescrive l'obbligo di chiunque di avere una propria iscrizione anagrafe, precisando, al comma 3, che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita";

**VISTO** il successivo comma 4, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", circa l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

**DATO ATTO** che in base a quanto stabilito dall'art. 43 del codice civile e dall'art. 1 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, la residenza ed iscrizione anagrafica coincidono con il luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;

**VISTO** il punto 7 delle avvertenze e note illustrative relative alla legge ed al regolamento anagrafico (parte III), emanate dall'ISTAT, volume Metodi e Norme Serie B – n. 29 edizione 1992, nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare, in analogia a quanto viene effettuato durante il Censimento della Popolazione, l'istituzione di una via territorialmente non esistente, ma riconosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale d'anagrafe ove poter iscrivere e certificare sia i senza tetto che i senza fissa dimora che abbiano eletto domicilio nel comune;

**RITENUTO** di provvedere in conformità alle suddette disposizioni impartite dall'ISTAT, organo di vigilanza sulla regolare tenuta delle Anagrafi, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 ed alle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;

**RITENUTO**, per le motivazioni tutte sopra riportate, di individuare una area di circolazione territorialmente non esistente da denominare con il toponimo di "Via dell'Accoglienza" da far valere per la registrazione anagrafica delle persone senza fissa dimora o senza tetto:

- appartenenti ad etnie nomadi;
- persone senza fissa dimora per motivi determinati dalla particolarità della loro attività lavorativa,

quali girovaghi, commercianti e artigiani ambulanti, etc.;

- persone senza tetto, povere, emarginate, etc.;

VISTA la legge 23/06/1927 n. 1188, nonché l'art. 41 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223;

VISTO l'art. 12, commi 1° e 2° della L.R. n. 44/91;

**Per quanto sopra esposto si ritiene di poter proporre alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:**

- 1) di istituire un'area di circolazione comunale territorialmente non esistente, alla quale assegnare il nome convenzionale "Via dell'Accoglienza" per l'iscrizione anagrafica della popolazione residente delle persone senza fissa dimora o senza tetto, evidenziate in premessa, che ne facessero richiesta;
- 2) di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in ordine progressivo sia le persone senza tetto, sia le persone senza fissa dimora che eleggeranno domicilio nel Comune di Scicli, previo accertamento da parte degli organi preposti circa l'effettivo domicilio del richiedente a norma dell'art. 2 comma 3 delle Legge 24 dicembre 1954 n. 1128 e dell'art. 43 del Codice Civile.
- 3) di dare atto che la persona che non ha la dimora abituale nel Comune – senza fissa dimora – per avere l'iscrizione anagrafica nella via convenzionale, deve eleggere un "domicilio reale" mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all'Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio;
- 4) di determinare che nella fattispecie di cui al punto 3) che la certificazione anagrafica relativa deve riportare l'indicazione – Via e numero civico – del domicilio dichiarato;
- 5) di prendere atto, altresì, che la persona senza fissa dimora, "impossibilitata" ad eleggere un "domicilio reale", dovrà essere iscritta nella via convenzionale, se qui nata, altrimenti verrà segnalata, per competenza, al Comune di nascita;
- 6) di dare atto che nella suddetta via convenzionale verranno pertanto iscritti e certificati in maniera progressiva:
  - nei NUMERI DISPARI sia i senza tetto, censiti quali residenti al censimento, che i "senza fissa dimora" che eleggono il proprio domicilio nel Comune (ma che in relata non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso);
  - nei NUMERI PARI tutti gli altri casi, previsti dalle legge, diversi da quelli di cui al punto precedente e per i quali si deve disporre iscrizione anagrafica;
- 7) di disporre che nell'impossibilità di contattare gli iscritti predetti in questa Via dell'Accoglienza, ogni atto o notizia ad essi riservata venga notificata a tutti gli effetti di legge con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune;
- 8) di inserire nelle certificazioni rilasciate ai soggetti domiciliati in Via dell'Accoglienza, la dizione "denominazione viaria territorialmente non esistente" (Istat-Metodi e Norme-serie B n. 29-ed. 1192);
- 9) di richiedere l'autorizzazione Prefettizia per la denominazione della via di cui al punto primo, ai sensi dell'art. 1 delle Legge 23/06/1927 n. 1188;
- 10) di demandare all'Ufficiale di Anagrafe dell'Ente, ogni adempimento conseguente la presente deliberazione al fine di una corretta attuazione delle disposizioni normative citate in premessa.

VISTO  
L. 23/06/1927 n. 1188  
L. 30/05/1989 n. 223  
L.R. n. 44/91



IL CAPO SETTORE  
(Dott.ssa Valeria Drago)

*Valeria Drago*



**COMUNE DI SCICLI  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**

**SETTORE I AMMINISTRATIVO**

**Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 17/04/2018**

Oggetto: Gestione anagrafica delle persone senza fissa dimora - Istituzione di un'area di circolazione territorialmente non esistente denominata "Via dell'Accoglienza".

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R.N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli 17/04/2018



**IL CAPO SETTORE  
(dott.ssa Valeria Drago)**

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Cinzia Gambino

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Avv. Cinzia Gambino)

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 29/04/2018 :

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Cinzia Gambino

\_\_\_\_\_